



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –**

VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 – 47122 FORLÌ TEL. 0543/28620

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.it

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : **UF3RZS**

COMUNICAZIONE n. 17

A tutte le Famiglie e agli Studenti
A tutto il Personale ATA e Docenti
Al Referente Covid d'Istituto Prof. Carlo Rondoni

e p.c. Al Gestore bar e dei distributori di alimenti e bevande

OGGETTO: Comunicazione aggiornata sulle misure preventive anti-rischio COVID - tutela della salute degli studenti e del personale – gestione casi sintomatici come da rapporto ISS COVID 58/20 del 21/8/20, nomina del referente COVID-19 e gestione lavoratori e alunni fragili.

VISTO il Piano Scuola MI 2020/21, linee guida per settembre, DM n. 39 del 26/6/20, d'ora in poi DM n. 39;

VISTO il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico;

VISTE le note USR “A.S. 20-21 e COVID – materiali per la ripartenza”, pubblicate dal Direttore Generale USR per l'Emilia-Romagna;

VISTO il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7/7/20;

VISTO lo stralcio del verbale n. 100 del Comitato Tecnico Scientifico del 10/8/20;

VISTE le linee guida per la didattica digitale integrata del MI, come da DM n.89 del 7/8/2020;

VISTO il rapporto ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020;

VISTA la riunione con il RSPP, l'ASPP ed il RLS di Istituto, in data 28 agosto 2020, per allinearsi con le indicazioni superiori del Servizio Protezione e Prevenzione Rischi del 24 agosto 2020;

la Dirigenza, con la consulenza del Medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dell'addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in base all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), dispone le seguenti regolamentazioni da rispettare tassativamente fino al termine dell'emergenza da COVID-19 e comunque fino a nuove disposizioni del Ministero dell'Istruzione e dell'autorità sanitaria.

1. Premessa

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, privati e pubblici - dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).

Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzii e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal D.Lgs. n.81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche, di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico.

Sigle adottate nella presente circolare:

DdP (Dipartimenti di Prevenzione ASL),

PLS (Pediatra di Libera Scelta)

MMG (Medico di Medicina Generale)

2. Gli scenari

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. Uno schema riassuntivo è in Allegato 1.

2.1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo presumibilmente compatibile con COVID-19, in ambito scolastico è necessario attivare le seguenti procedure:

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare, in ordine, il Dirigente scolastico, oppure in sua assenza, uno dei due Collaboratori del Dirigente presente in vicepresidenza, oppure il referente di istituto per COVID-19. Per la sede di Sarsina, l’operatore avvisa, in ordine, il referente Covid di Istituto, se presente in sede, il centralino della sede di Forlì, il cui operatore informerà il Dirigente o un suo collaboratore.

Il referente scolastico per COVID-19 o altro soggetto sopra indicato (Dirigente scolastico o un Collaboratore del Dirigente), deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

Nell’attesa dell’arrivo del genitore/tutore bisogna ospitare l’alunno in una stanza isolata dedicata, già individuata nel locale n.120 della sede centrale di questo Istituto e nell’auletta posta al primo piano della sede di Sarsina.

Far indossare all’alunno una mascherina in caso non ne sia già dotato.

Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.

Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque non ne sia in possesso o indossi mascherina di comunità ed entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di prevenzione (DdP) si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che siano stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato.

Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà un'attestazione che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

2.2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, è necessario attivare le seguenti procedure:

L'alunno deve restare categoricamente a casa e i genitori devono comunicare col PLS/MMG.

I genitori devono comunicare l'assenza scolastica alla segreteria didattica per motivi di salute.

Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

2.3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, è necessario attivare le seguenti procedure:

Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà un'attestazione che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

2.4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, è necessario attivare le seguenti procedure:

L'operatore deve restare a casa e informare il MMG e comunicare l'assenza agli uffici con certificato del MMG

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

2.5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe:

Il referente scolastico per il COVID-19, sentito il Dirigente Scolastico, deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

2.6. Catena di trasmissione non nota:

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

2.7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso:

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

2.8. Se un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi si deve effettuare una sanificazione straordinaria della scuola, nel modo seguente:

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

Chiudere, arieggiare e poi sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

2.9. Modalità di collaborazione con il DdP

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi

asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;

- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità.

2.10. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

2.11. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

3. Informazione e comunicazione

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. L'istituto svolgerà le seguenti azioni:

3.1 Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell'inizio dell'anno scolastico

- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico attraverso la diffusione della pagina internet di istituto specificamente dedicata. In essa sono descritti il piano, i criteri su cui si basano le azioni previste e sarà sottolineato tra i messaggi centrali l'obiettivo di garantire per quanto possibile le attività didattiche.
- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico attraverso comunicazioni ufficiali postate sul sito d'Istituto.
- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico con riunioni al personale ATA e al personale docente con comunicazioni ufficiali postate sul sito d'Istituto.
- Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del Ministero dell'Istruzione e *linkate* dal Ministero della Salute e dall'ISS, destinate agli insegnanti, al personale ATA, alle famiglie e ai ragazzi già pubblicate sulla pagina specifica del sito di Istituto.
- Formazione specifica sul Covid-19 per Studenti, Docenti e Personale ATA.
- Cartellonistica affissa agli ingressi, in ogni aula, bagno, distributore bevande e ogni ambiente di lavoro

In sintesi:

1. comunicazioni/circolari di Istituto
2. pubblicazioni sul sito istituzionale
3. formazione del personale ATA (prima dell'inizio dell'attività didattica e appena possibile al momento della presa del servizio)
4. formazione dei Docenti (all'inizio dell'attività didattica)
5. formazione degli studenti (all'inizio dell'attività didattica)

3.2. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l'inizio dell'anno scolastico

Aggiornamento costante delle pagine web dedicate.

Coordinamento, in base alla situazione epidemiologica, ai casi e/o focolai e ai provvedimenti conseguenti, nella gestione di un'eventuale comunicazione del rischio o di crisi, i Dirigenti scolastici, le ASL e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'emergenza.

4. GESTIONE DI LAVORATORI "FRAGILI" (Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020)

In conformità all'allegato 12 DPCM 7/8/2020 e secondo quanto stabilito dall'accordo del 6/8/2020 vengono applicate le indicazioni del Rapporto ISS n. 58/2020 e della Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha introdotto la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dal datore di lavoro, per i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

Viene definito "fragile" il lavoratore che presenti due o più patologie che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. La scuola assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, secondo le seguenti modalità alternative:

1. attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria;
2. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;
3. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

5. GESTIONE DI ALUNNI "FRAGILI" (Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020)

Fermo restando l'obbligo per la famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, la possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP (Dipartimenti di Prevenzione ASL), in accordo con i PLS (Pediatra di Libera Scelta) o MMG (Medico di Medicina Generale) nel rispetto della privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19, come da indicazioni date nella circolare 133-19.

6. GESTIONE DI EVENTUALI FOCOLAI DI INFEZIONE DA COVID-19 (Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020)

Presso il portale di Formazione A Distanza (FAD) dell'Istituto Superiore della Sanità (ISS) verranno erogati corsi di aggiornamento sulla gestione dei casi COVID-19 a scuola. La presenza di questi corsi sarà monitorata e verrà formato il referente COVID-19. Il periodo previsto è 28/8/2020 – 31/12/2020.

Figura 8.1: quadro riassuntivo dei comportamenti da mantenere in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 (allegato 1 del Rapporto COVID 19 n. 58/2020)



Vengono individuati i seguenti referenti COVID-19:

1. referente: DIRIGENTE SCOLASTICO
2. referente di Istituto: PROF. CARLO RONDONI

L'incarico di "referente COVID-19 comporrà" almeno i seguenti compiti:

1. mantenere i contatti con la ASL
2. gli dovranno essere indicati gli alunni sintomatici
3. dovrà controllare le assenze di studenti di una classe se superiori al 40%

Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon

Forlì, 9 settembre 2020

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon
Referente per l'istruttoria Ufficio protocollo: A.A. M.Teresa Pratesi